

**L. 24 novembre 1981, n. 689 <sup>(1)</sup>.**

**Modifiche al sistema penale <sup>(1/a)</sup> <sup>(1/cost)</sup> <sup>(1/circ)</sup>.**

-----  
**(1)** Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

**(1/a)** La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di procedura penale.

**(1/cost)** La Corte costituzionale, con [ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117](#) (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.

**(1/circ)** Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo*: [Circ. 5 marzo 2003, n. 12](#);

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica)*: [Circ. 19 febbraio 1996, n. 12](#);

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale)*: [Circ. 5 gennaio 1996, n. 3](#); [Circ. 22 gennaio 1996, n. 18](#); [Circ. 14 febbraio 1996, n. 36](#); [Circ. 24 aprile 1996, n. 92](#); [Circ. 27 giugno 1996, n. 135](#); [Circ. 25 marzo 1997, n. 76](#); [Circ. 24 aprile 1997, n. 100](#); [Circ. 13 febbraio 1998, n. 36](#); [Circ. 15 luglio 1998, n. 153](#); [Msg. 11 febbraio 2005, n. 5061](#);

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: [Circ. 17 aprile 1998, n. 55/98](#); [Circ. 1 ottobre 1998, n. 116/98](#); [Circ. 10 marzo 2000, n. 12/2000](#); [Circ. 24 marzo 2000, n. 17/2000](#);

- *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*: [Lett.Circ. 18 giugno 2001, n. 1178/A2.1](#); [Nota 4 febbraio 2004, n. 146](#); [Lett.Circ. 2 agosto 2004, n. 897](#);

- *Ministero dell'interno*: [Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3](#), [Circ. 2 settembre 1999, n. 91](#); [Circ. 4 ottobre 1999, n. 99](#); [Circ. 19 gennaio 2000, n. 9](#); [Circ. 24 marzo 2000, n. M/2413/25](#); [Circ. 2 agosto 2000, n. 81](#); [Circ. 12 febbraio 2001, n. 11](#);

- *Ministero della pubblica istruzione*: [Circ. 13 giugno 1996, n. 226](#); [Circ. 31 maggio 1997, n. 341](#); [Circ. 5 giugno 1997, n. 347](#); [Circ. 6 giugno 1998, n. 259](#); [Circ. 10 luglio 1998, n. 305](#);

- *Ministero delle attività produttive*: [Ris. 1 luglio 2002, n. 507934](#);

- *Ministero delle finanze*: [Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E](#); [Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E](#); [Circ. 26 ottobre 1996, n. 258/E](#); [Circ. 17 ottobre 1997, n. 270/D](#); [Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D](#); [Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E](#);

- *Ministero di grazia e giustizia*: [Circ. 30 ottobre 1997, n. 571](#).

---

## Capo I - Le sanzioni amministrative.

### Sezione I - Princìpi generali.

(giurisprudenza di legittimità)

#### 1. Principio di legalità.

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati <sup>(4/cost)</sup>.

-----

(4/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 140 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.

---

(giurisprudenza di legittimità)

#### 2. Capacità di intendere e di volere.

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

-----

---

(giurisprudenza di legittimità)

#### 3. Elemento soggettivo.

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

-----

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

#### *4. Cause di esclusione della responsabilità.*

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997 <sup>(2)</sup>.

-----

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dall'art. 31, comma 36, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

#### *5. Concorso di persone.*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

-----

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

#### *6. Solidarietà.*

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

-----

---

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

#### *7. Non trasmissibilità dell'obbligazione.*

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

-----

---

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

#### *8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.*

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie <sup>(2/a)</sup>.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato <sup>(2/a) (2/cost)</sup>.

-----

[\(2/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1-*sexies*, [D.L. 2 dicembre 1985, n. 688](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(2/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1-*sexies*, [D.L. 2 dicembre 1985, n. 688](#), riportato alla voce Invalidità, vecchiaia e superstiti (Assicurazione obbligatoria per).

[\(2/cost\)](#) La Corte costituzionale, con [ordinanza 12-19 gennaio 1995, n. 23](#) (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della [Costituzione](#). La stessa Corte, con successiva [ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 280](#) (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

